

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2017 — Changmao Biochemical Engineering/Consiglio

(Causa T-442/12) ⁽¹⁾

«Dumping — Importazioni di acido tartarico originario della Cina — Modifica del dazio antidumping definitivo — Riesame intermedio parziale — Status di impresa operante in economia di mercato — Costi dei principali mezzi di produzione che riflettono nel complesso i valori di mercato — Mutamento delle circostanze — Obbligo di motivazione — Termine per l'adozione di una decisione sullo status di impresa operante in economia di mercato — Diritti della difesa — Articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009»

(2017/C 239/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Cina) (rappresentanti: E. Vermulst, S. van Cutsem, F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistita inizialmente da G. Berrisch, avvocato, e N. Chesaites, barrister, successivamente da G. Berrisch e B. Byrne, solicitor, e infine da N. Tuominen, avvocato)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, successivamente da M. França e J.-F. Brakeland, agenti) e Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italia), Industria Chimica Valenzana SpA (Borgoriccio, Italia), Distillerie Mazzari SpA (Sant'Agata sul Santerno, Italia), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italia) e Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. MacLean, solicitor)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU 2012, L 182, pag. 1), nella parte in cui si applica alla ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui si applica alla Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Changmao Biochemical Engineering.
- 3) La Changmao Biochemical Engineering supporterà la metà delle proprie spese.
- 4) La Commissione europea supporterà le proprie spese.
- 5) La Distillerie Bonollo SpA, l'Industria Chimica Valenzana SpA, la Distillerie Mazzari SpA, la Caviro Distillerie Srl e la Comercial Química Sarasa, SL supporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 366 del 24.11.2012.